STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 58

Trattamento economico

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nonche' ad eventuali altre competenze previste da norme di carattere generale o particolare. Ad esso sono attribuiti gli stipendi stabiliti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e riportati nell'annessa tabella (allegato n. 5); tali stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche corrispondenti. Per ogni biennio di anzianita' nella qualifica e' attribuito un aumento periodico pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica stessa. Tale aumento si conferisce, di regola, con decorrenza dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno. Quando l'aumento medesimo venga a cadere in data intermedia, esso si intende riportato alle decorrenze suindicate agli effetti dei successivi aumenti, a seconda che venga ad oltrepassare o meno la meta' di ciascun intervallo semestrale. Gli aumenti periodici sono in numero illimitato e si conferiscono sempre quando gli interessati non ne siano demeritevoli.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	III — Obblighi e garanzie del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-58-trattamento-economico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it